

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2771

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARIO CARUSO, URSO, MARENCO

Norme per il riordino delle procedure burocratiche
per la circolazione degli autoveicoli

Presentata il 27 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Attualmente per le procedure burocratiche relative alla circolazione degli autoveicoli sono impegnate circa 8.000 persone [5.000 presso la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC) e 3.000 presso il Pubblico registro automobilistico (PRA)], due sistemi informatici (CED-MCTC da oltre 20 anni, e SI-PRA da circa 2 anni), con i relativi oneri e costi a carico dello Stato. Ambedue le strutture, almeno per una parte, svolgono le medesime operazioni.

La duplicazione di competenze, in materia di immatricolazioni e trasferimenti di proprietà dei veicoli, è stata mantenuta inalterata anche dal nuovo codice della strada, così come non è stata rivista in quella sede la disciplina civilistica del veicolo quale bene mobile registrato presso l'apposita conservatoria (e cioè il PRA gestito dall'ACI), non tenendo conto delle

indicazioni della legge delega sul modello organizzativo e nonostante le risultanze del PRA, in ordine alla proprietà, siano meramente presuntive e le stesse possano essere superate con qualsiasi mezzo di prova.

Gli uffici provinciali della MCTC rilasciano la carta di circolazione, documento che contiene sia i dati tecnici che quelli riferiti all'intestatario e per questo percepiscono un diritto a copertura del costo (lire 10.000) del documento stesso.

Gli uffici provinciali del PRA rilasciano il certificato di proprietà (CDP) che contiene solo i dati dell'intestatario del veicolo percependo dall'utente un emolumento (lire 40.500) a cui vanno aggiunte le imposte e tasse dovute allo Stato, alla regione e alla provincia (IET - bollo - ARIET - IPI), per la cui riscossione l'ACI, che gestisce il PRA, riceve un compenso che è adeguato secondo i dati ISTAT.

L'utente per ottenere i due documenti deve rivolgersi ad entrambi gli uffici, in tempi diversi: chiedere le informazioni necessarie e la modulistica da compilare e, pagati i diritti ed imposte dovute con bollettini di conto corrente postale alla MCTC ed in moneta contante presso il PRA, ottiene i suddetti documenti.

È senza dubbio un sistema complicato e dispendioso, per lo Stato e per l'utente.

Per lo Stato perché sopporta gli oneri ed i costi delle due strutture che, almeno per la parte riguardante l'intestatario del veicolo, eseguono due volte la stessa registrazione.

Per l'utente perché è costretto a dover richiedere due documenti ed in due diversi uffici, uno dei quali (CDP) contiene esattamente solo una parte dei dati già presenti nell'altro (la carta di circolazione).

È da tener presente che il legislatore è già dovuto intervenire per modificare l'articolo 180 del codice della strada per escludere dall'elenco dei documenti necessari per la circolazione il CDP.

La proposta di legge che si sottopone ha lo scopo di semplificare le procedure, ridurre i disagi all'automobilista nonché i costi per lo Stato.

Passando all'esame dell'articolato, all'articolo 1, è prevista la istituzione di uno sportello automatizzato del PRA, per le operazioni di competenza di quell'ufficio, presso l'amministrazione che cura più adempimenti legati alla circolazione dei veicoli, la MCTC, in modo da consentire al cittadino di recarsi in quell'unico ufficio sia per la parte tecnica (collaudi, revisioni, aggiornamenti), sia per quella amministrativa (intestazione del veicolo), attualmente curata anche dal PRA. Non va trascurato il fatto che non sono pochi i veicoli per i quali è richiesto l'ulteriore intervento amministrativo da parte della MCTC (verifica dei requisiti e rilascio di licenze di trasporto e titoli autorizzativi) e che un qualsiasi diverso sistema non è, allo stato attuale, in grado di unificare.

Al cittadino quindi, da quell'ufficio (MCTC), verrebbe rilasciato un unico documento che individua il veicolo e le sue caratteristiche, il proprietario, nonché il

responsabile della circolazione (locatario, acquirente con patto di riservato dominio, usufruttuario) con l'indicazione degli eventuali patti e vincoli e le relative scadenze.

La soluzione proposta porta senz'altro ad una drastica riduzione di costi a carico dello Stato e a un miglior utilizzo del personale, oggi impegnato nelle due strutture (MCTC-PRA).

Sempre nell'articolo 1, è prevista la modifica dell'attuale sistema di riscossione, mediante l'istituzione di appositi bollettini di conto corrente, le cui attestazioni verrebbero consegnate unitamente alla richiesta, nonché la possibilità di pagamenti telematici; in tal modo potrebbe realizzarsi un immediato, pieno e diretto incasso da parte dello Stato dei diritti, delle imposte e tasse dovuti sulle operazioni di immatricolazione/registrazione, trasferimento di proprietà, eccetera.

Non è da sottovalutare il beneficio che ne trarrebbe lo Stato, anche in termini economici: anzitutto primo perché l'operazione non ha alcun costo, in secondo luogo perché permette di recuperare gli interessi che oggi perde (valutabili in non meno di 100 miliardi di lire annue) dovuti al ritardo con cui queste imposte vengono attualmente incassate. Inoltre si recupererebbero quelle somme oggi non versate per mancata iscrizione al PRA dei veicoli per vari motivi, ivi compreso il mancato rilascio, in taluni casi, dell'atto di vendita da parte di concessionari insolvibili; mancata iscrizione che comporta anche una serie di contenziosi, e la impossibilità di rivendita di quel veicolo oltre naturalmente alla disimmatricolazione dello stesso.

Questi i pochi meccanismi per semplificare il sistema di erogazione del servizio da parte dell'amministrazione.

Occorrono però altri interventi per far sì che l'utente ottenga i documenti del veicolo in tempi reali e con il minor disagio possibile: ciò significa che i punti di erogazione di tali servizi non possono essere rappresentati dai soli uffici provinciali della MCTC, ma occorre affiancare a questi altre strutture organizzate e le stesse devono essere distribuite il più capillarmente possibile sul territorio.

Strutture del genere lo Stato le ha già a disposizione da decenni, le ha sperimentate e regolamentate con una legge specifica, la n. 264 del 1991, e le utilizza già a supporto della pubblica amministrazione: le imprese di consulenza automobilistica, a cui gran parte degli utenti si è da sempre rivolta per queste operazioni.

Con la possibilità di abilitare questi soggetti ad operare attraverso collegamenti telematici, previsti dall'articolo 4, sottoposti alle sanzioni di cui all'articolo 5, si realizza lo scopo della diffusione dei punti di erogazione del servizio e si utilizza il patrimonio professionale, economico, strutturale ed occupazionale (circa 70.000 addetti) di cui quei soggetti sono titolari e che non sono costati, non costano e continueranno a non costare una lira allo Stato.

Con gli articoli 2 e 3 è previsto e regolamentato l'intervento degli stessi soggetti privati a fianco della pubblica amministrazione sia per quel che riguarda le immatricolazioni e l'iscrizione, i trasferimenti di proprietà ed aggiornamenti, sia per la variazione di indirizzo e conferma di validità della patente di guida (articolo 3).

Le norme vigenti infatti, per queste ultime operazioni (patenti), non solo non agevolano il cittadino, ma, in alcuni casi, e purtroppo sono tanti, producono effetti dannosi in quanto, ad esempio, non consentono di guidare per il tempo necessario a che gli uffici, ricevuti per posta i documenti, provvedano ad elaborarli e poi, stampata l'etichetta di rinnovo, la spediscono a casa del cittadino; trattasi di tutti quei casi in cui ci si reca a rinnovare la propria patente quando questa è già scaduta.

Da non trascurare infine il fatto che le unità sanitarie locali, i comuni e la stessa direzione generale della MCTC, già lamentano che a fronte di questi nuovi servizi demandatigli, non sia stata prevista alcuna assegnazione di fondi, strutture, né tantomeno un incremento di personale da adibire a questi nuovi compiti: infatti le norme sulla cosiddetta « patente veloce », che per quanto riguarda il primo rilascio è senz'altro una norma semplificativa e riduce i costi e disagi al cittadino, proprio per la parte considerata da questa proposta, sono state rinviate più volte con vari decreti-legge.

Con i restanti articoli sono dettati i termini entro cui le nuove procedure devono essere adottate, nonché l'adeguamento delle norme vigenti in materia.

È, questa che si propone, una normativa che, con interventi a costo zero, risolve l'annoso problema della duplicazione della competenza per il cittadino, rende partecipe al processo di semplificazione in questo comparto l'iniziativa privata, non impegna finanziariamente le casse dello Stato, anzi fa sì che in quelle casse rientrino somme che mai sarebbero entrate oltre al recupero degli interessi su quelle somme, che pure oggi entrano ma con ritardi di mesi. Infine all'utente non viene preclusa la possibilità di rivolgersi alla struttura pubblica ricevendone un servizio migliore, mentre colui il quale da sempre e per vari motivi si è rivolto alla struttura privata otterrà lo stesso servizio in tempo reale, alla stregua di altri servizi (vedi agenzie di viaggi per le Ferrovie dello Stato, l'Alitalia, eccetera) e con maggiori garanzie viste la responsabilità e le sanzioni poste a carico di queste strutture che operano con tariffe prestabilite per legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Immatricolazione ed iscrizione).

1. Per i veicoli soggetti all'iscrizione al Pubblico registro automobilistico (PRA), la carta di circolazione, sulla quale deve essere indicata anche la data di scadenza ed eventuali crediti o privilegi con l'indicazione del creditore, costituisce anche titolo di proprietà. A tale scopo, è istituito presso l'ufficio della direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC) uno sportello automatizzato del PRA.

2. L'iscrizione al PRA, con o senza ipoteca o privilegio, comprese le annotazioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), avviene contestualmente alla immatricolazione del veicolo a cura dello sportello automatizzato di cui al comma 1, presso il quale devono essere versate tutte le imposte, tasse, diritti ed emolumenti dovuti per tale operazione. Per tali pagamenti dovranno essere istituiti appositi bollettini di conto corrente postale; dovranno inoltre essere avviate le procedure necessarie per effettuare detti pagamenti, connessi alle operazioni contemplate dalla presente legge, anche per mezzo di sistemi telematici.

ART. 2.

(Trasferimenti di proprietà ed aggiornamenti).

1. Le formalità per il trasferimento di proprietà con o senza ipoteca, di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, devono essere richieste, nei termini stabiliti dal medesimo articolo 94, ed eseguite con le modalità di cui all'articolo 1; parimenti devono essere ese-

guite tutte le formalità prevista dal citato decreto legislativo n. 285 del 1992 in cui i richiedenti sono obbligati ad interessare contemporaneamente gli uffici della direzione generale della MCTC e del PRA e, per gli adempimenti curati dalla PRA, sempre per il tramite dello sportello automatizzato di cui all'articolo 1.

ART. 3.

(Variazione dell'indirizzo sulla patente di guida e conferma della sua validità).

1. Alla variazione dell'indirizzo sulla patente di guida e alla conferma della validità della stessa, provvedono gli uffici della direzione generale della MCTC e, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, anche i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

ART. 4.

(Collegamenti telematici).

1. Oltre all'ufficio della direzione generale della MCTC, alla consegna delle targhe e della carta di circolazione di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché del contrassegno per ciclomotori di cui all'articolo 97 del medesimo decreto legislativo e agli altri adempimenti amministrativi, riferiti alle operazioni previste dalla presente legge, provvedono anche i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, nei modi e secondo le procedure stabilite dalla direzione generale della MCTC.

2. I soggetti di cui al comma 1, per le modalità di effettuazione delle operazioni contemplate nella presente legge, devono essere abilitati secondo criteri individuati dalla direzione generale della MCTC, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Fatta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all'ufficio della direzione generale della MCTC ed allo sportello automatizzato di cui all'articolo 1, le operazioni di cui alla presente legge, svolte dai

soggetti di cui alla citata legge n. 264 del 1991, anche in forma consortile, devono essere eseguite mediante l'utilizzo di mezzi telematici; conseguentemente potranno essere abilitati dalla direzione generale della MCTC solo quei soggetti in grado di collegarsi, con strumenti ed oneri a proprio carico, con il sistema del CED della direzione generale della MCTC.

ART. 5.

(Responsabilità e sanzioni).

1. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati ai sensi della presente legge, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento di tutte le imposte, tasse, diritti ed emolumenti dovuti sulle formalità eseguite; a tale scopo dovranno provvedere all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale, i cui fondi, sufficienti alla copertura dei costi delle formalità presentate giornalmente, dovranno essere garantiti dagli stessi istituti bancari. I rimborsi di eventuali formalità non accettate avvengono con le modalità e secondo le disposizioni vigenti.

2. Si applicano inoltre, agli stessi soggetti di cui alla citata legge n. 264 del 1991 abilitati ai collegamenti, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 9 della legge medesima, anche le sanzioni penali previste per soggetti abilitati all'esercizio di pubbliche funzioni.

ART. 6.

(Norme transitorie).

1. Le disposizioni previste dalla presente legge entrano in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro tale data la direzione generale della MCTC deve predisporre le procedure necessarie per l'attivazione dei collegamenti e per l'abilitazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. Il PRA, entro il termine di cui al comma 1, istituisce i bollettini di conto corrente postali di cui all'articolo 1 e, entro i sei mesi successivi, la direzione generale della MCTC ed il PRA, ciascuno per la parte di propria competenza, autorizzano l'effettuazione in via telematica dei versamenti connessi alle operazioni sia presso l'ufficio della direzione generale della MCTC, sia presso lo sportello automatizzato del PRA di cui all'articolo 1.

3. Fino all'attuazione della presente legge le operazioni disciplinate dalla legge stessa sono svolte con le modalità e secondo le disposizioni precedentemente in vigore.

ART. 7.

(Abrogazioni ed applicazione di norme precedentemente in vigore).

1. Per tutte le operazioni relative ai veicoli, motoveicoli e rimorchi, previste dalla presente legge, restano valide le modalità di interscambio dei dati fra la direzione generale della MCTC ed il PRA, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Salvo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 6, comma 3, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni comunque con essa incompatibili.

